



COMUNE DI MOMBERCELLI

Provincia di Asti

REGOLAMENTO MERCATINO DI NATALE

PREMESSA E SCOPO

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente Regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina l'istituzione ed il funzionamento della manifestazione denominata "MERCATINO DI NATALE", la quale si svolgerà l'8 dicembre di ogni anno.
2. La manifestazione "MERCATINO DI NATALE", potrà essere organizzata in collaborazione con i Comuni dell'Unione "Comunità Collinare Val Tiglione e dintorni"..

ART. 2 – TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE

1. La manifestazione ha lo scopo di promuovere l'esposizione, lo scambio e la vendita di oggetti e prodotti derivanti dal proprio ingegno e dalle proprie capacità manuali

ART. 3 – LOCALIZZAZIONE

1. L'area in cui verranno svolte tali iniziative è individuata nella piazza Alfieri e aree attigue.

ART. 4 – ORARIO DI SVOLGIMENTO

1. L'orario di apertura al pubblico della suddetta manifestazione è dalle ore 9.00 alle ore 17.00 e l'assegnazione dei posteggi sarà effettuata d'ufficio alle ore 8.00 in Piazza Alfieri n. 2.
2. Lo sgombero totale dell'area dovrà avvenire entro le ore 19.00.

DOMANDE DI AMMISSIONE - ACCETTAZIONE

ART. 5 – ACCESSO OPERATORI

1. L'accesso all'area preposta allo svolgimento della manifestazione è consentito solo agli espositori-operatori che hanno presentato idonea autocertificazione e richiesta di posteggio.

ART. 6 – ESPOSITORI – OPERATORI AMMESSI

Si dà atto che alla manifestazione possono partecipare:

- 1 – Artigiani che presentano proprie creazioni e che eseguono in tempo reale la loro opera su ordinazione specifica del pubblico;
- 2 – Artisti o Associazioni che vendono o espongono per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;
- 3 – Associazioni non a scopo di lucro regolarmente costituite con relativo statuto per la raccolta di fondi a scopo di beneficenza e le scuole presenti sul territorio comunale;
- 4 – Imprenditori agricoli che presentano propri prodotti elaborati salvo osservanza dalle norme igienico sanitarie vigenti.

ART. 7 – DIMENSIONE E UBICAZIONE POSTEGGI

- 1 – Il posteggio standard avrà un ingombro massimo di mt. 3,00 x 3,00
- 2 – Gli spazi disponibili saranno localizzati in Piazza Alfieri nell'area occupata dalla tensostruttura, se allestita, sotto i portici comunali e in aree scoperte adiacenti

ART. 8 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

1. Codesto Ente provvederà a rendere noto lo svolgimento della presente manifestazione mediante volantinaggio e pubblicazione sul sito del Comune e della Pro Loco;
2. Gli espositori – operatori dovranno far pervenire a codesto Comune entro sette giorni antecedenti la suddetta manifestazione la richiesta di partecipazione tramite il modello di autocertificazione appositamente predisposto e reperibile presso gli uffici comunali e sul sito internet: www.comune.mombercelli.at.it
3. **L'ammissione all'iniziativa è ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale;**
4. Le eventuali autorizzazioni temporanee da rilasciare sono accessorie alla manifestazione che è di natura non commerciale.

ART. 9 –PAGAMENTO T.O.S.A.P. E ALTRI TRIBUTI

1. Per i partecipanti al “Mercatino di Natale”, non inclusi nell'art. 10, è previsto il pagamento dell'occupazione suolo pubblico nonché di eventuali altri tributi previsti dalle norme di legge, secondo l'attuale canone individuato nei Regolamenti Comunali.
2. I presenti tributi non sono dovuti per la partecipazione al primo anno.

ART. 10 – ESENZIONI PAGAMENTO DI CUI ALL'ART. 9

1. In relazione alle finalità della manifestazione, al fine di incentivare la partecipazione all'iniziativa, non è previsto il pagamento dell'occupazione del suolo pubblico e altri tributi ai seguenti soggetti:
2. Associazioni, regolarmente costituite, che vendano o espongano per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico, solo al fine di autofinanziare le iniziative dell'associazione o per raccogliere fondi a scopi benevoli;

3. Artisti e Collezionisti che espongono la propria collezione e non effettuano lo scambio degli articoli esposti;
4. Associazioni non a scopo di lucro (O.N.L.U.S.) regolarmente costituite con relativo statuto, che pubblicizzano le attività dell'associazione;
5. Associazioni non a scopo di lucro, regolarmente costituite con relativo statuto, per la raccolta di fondi a scopo beneficenza;
6. Espositori ed operatori con residenza anagrafica o con sede dell'attività nel Comune di Mombercelli e nei Comuni dell'Unione Collinare Val Tiglione e Dintorni, i quali promuovono i prodotti artigianali ed opere del proprio ingegno.

ART. 11 – OBBLIGHI VARI

1. I partecipanti si assumono l'onere di lasciare, al termine della giornata, il posteggio libero da eventuali rifiuti;
2. I partecipanti devono attenersi alle disposizioni impartite dal presente Regolamento;
3. I partecipanti devono attenersi alle norme del Codice della Strada ed alle norme e disposizioni impartite secondo le leggi vigenti;
4. I partecipanti non potranno vantare diritti per le presenze passate o future alla manifestazione.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto con il presente Regolamento si rimanda alle disposizioni di legge vigenti in materia e nello specifico:
 - Leggi e Regolamenti Nazionali, Regionali, Provinciali;
 - Statuto Comunale;
 - Usi e consuetudini locali.

ART.12 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della Deliberazione del Consiglio Comunale e sarà depositato per quindici giorni consecutivi nella Segreteria del Comune ed affisso all'Albo Pretorio informatico e sul sito internet del Comune di Mombercelli.